



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 24 luglio 2025
Informativa n. 116/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14.01.2025: "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti" – Chiarimenti.

Cara, Caro Presidente,

con riferimento alla direttiva in oggetto, stante le numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Ordini in merito all'introduzione, a partire dal 2025, di un obbligo di effettuare 40 ore di formazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della sua eventuale applicabilità anche al personale degli Ordini, si forniscono di seguito alcune precisazioni.

Come noto gli Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, sono chiamati ad adeguarsi ai principi generali in materia di pubblico impiego (ad eccezione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di gestione misurazione e valutazione della performance, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica)¹; non vi è dubbio, pertanto, che anche ai dipendenti di tali enti debba essere assicurata un'adeguata formazione, a partire da quella nelle materie per le quali il Legislatore stesso ha disposto un obbligo formativo (es. normativa di prevenzione della corruzione, normativa sul trattamento dei dati personali, normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), attraverso idonee iniziative paramistrate alle loro peculiarità, nonché alle specifiche caratteristiche organizzative e dimensionali; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) individua, infatti, quale principio generale, la promozione di un'adeguata

¹ Vd. art. 2, co.2-bis, dl n. 101/2013:

"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

formazione a favore del personale delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire la migliore ed efficiente utilizzazione delle risorse umane nel settore pubblico (v. art. 1, co. 1, lett. c), e art. 7, co. 4).

Ciò premesso, in merito alla ulteriore e diversa questione se tale obbligo debba esplicitarsi attraverso la programmazione ed effettuazione, per ciascun dipendente, del monte minimo di ore individuato dalla richiamata direttiva (40 ore annuali), si deve evidenziare che tale indicazione è indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e costituisce specifico obiettivo assegnato al personale dirigente di tali enti ai fini della valutazione della *performance* previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In altri termini, l'indicazione del monte minimo annuale di 40 ore di formazione per ciascun dipendente non costituisce un principio generale, ma rappresenta un elemento che deve essere oggetto di obbligatoria valutazione all'interno del ciclo di gestione della *performance* delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ambito da cui sono esclusi, per espressa previsione di legge, tra gli altri, anche gli Ordini professionali, che non sono espressamente richiamati tra i destinatari della precitata direttiva.

Alla luce di tali disposizioni, si deve pertanto escludere, per il personale dipendente degli Ordini territoriali, la ricorrenza dell'obbligo di effettuazione di un monte minimo di 40 ore formative annuali, dovendosi riscontrare unicamente un generale obbligo di garantire al medesimo personale un'adeguata formazione nei termini sopraindicati.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio